



# **REGOLAMENTO ARBITRALE**

**Approvate modifiche dal Consiglio Federale  
di Corgeno del 2 Febbraio 2013**

## **INDICE**

Art. 1	Collegio Arbitrale
Art. 2	Requisiti per i Giudici Arbitri
Art. 3	Categorie dei Giudici Arbitri
Art. 4	Giudici Arbitri onorari
Art. 5	Giudici Arbitri effettivi
Art. 6	Collaboratori C.T.A.
Art. 7	Giudici Arbitri aspiranti
Art. 8	Assemblea del Collegio Arbitrale
Art. 9	Commissione Tecnica Arbitrale
Art.10	Compiti della Commissione Tecnica Arbitrale
Art.11	Doveri del Giudice Arbitro
Art.12	Diritti del Giudice Arbitro
Art.13	Dispensa temporanea e incompatibilità
Art.14	Decadenza dalla carica di Giudice Arbitro
Art.15	Provvedimenti disciplinari
Art.16	Indennità
Art.17	Divisa
Art.18	Entrata in vigore

## **Art. 1 - COLLEGIO ARBITRALE**

1. Tutti gli ufficiali di gara della Federazione Italiana Canottaggio a sedile Fisso (F.I.C.S.F.) sono inquadrati nel "Collegio Arbitrale" ai sensi dell' art. 51 del vigente Statuto, retto da una Commissione Tecnica Arbitrale (C.T.A.) per le incombenze previste dallo Statuto, dal Regolamento Organico e dal presente Regolamento. Il Collegio Arbitrale è composto da tutti gli ufficiali di gara.
2. Gli ufficiali di gara sono ripartiti tra le varie Regioni e all'inizio di ogni anno la C.T.A. propone al Consiglio Federale l'organico del Collegio. La sede del Collegio Arbitrale è presso la F.I.C.S.F.

## **Art. 2 - REQUISITI PER I GIUDICI ARBITRI**

1. I requisiti per diventare Giudici Arbitri sono i seguenti:
  - a. Cultura adeguata all'incarico (Licenza Scuola Media Inferiore);
  - b. avere almeno 18 anni di età;
  - c. non avere riportato condanne per delitto doloso;
  - d. non essere stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o da parte di una Federazione sportiva nazionale a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
  - e. essere tesserati alla F.I.C.S.F.;
  - f. avere perfetta conoscenza del Codice delle Regate, dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
  - g. essere fisicamente idonei (certificato di stato di buona salute rilasciato dalle autorità mediche competenti);
  - h. aver cessato l'attività agonistica.
2. Le incompatibilità con la qualifica di G.A. sono indicate all'art. 54 dello Statuto.

## **Art. 3 - CATEGORIE DEI GIUDICI ARBITRI**

1. Il Collegio Arbitrale della F.I.C.S.F. è composto da:
  - a. Giudici Arbitri Onorari;
  - b. Giudici Arbitri Effettivi;
  - c. Giudici Arbitri Aspiranti.
2. I Giudici Arbitri possono essere abilitati alle funzioni di Giudici Arbitri Internazionali.

## **Art. 4 - GIUDICI ARBITRI ONORARI**

1. Su proposta della C.T.A., potranno essere nominati Giudici Arbitri Onorari dal Consiglio Federale quei Giudici Arbitri che cessata l'attività si siano particolarmente distinti nell'assolvimento delle funzioni arbitrali ed abbiano acquisito altre particolari benemerienze dimostrando di possedere spiccate qualità morali e tecniche.

## **Art. 5 - GIUDICI ARBITRI EFFETTIVI**

1. Giudici Arbitri Effettivi sono nominati quegli Aspiranti che al termine dell'anno sportivo siano risultati in possesso di tutte le attitudini e i requisiti richiesti per l'espletamento di tale incarico ed abbiano superato l'esame teorico e pratico all'uopo indetto ed espletato dalla Commissione Tecnica Arbitrale. La loro nomina, su proposta della C.T.A., verrà effettuata a seguito di deliberazione del Consiglio Federale.

## **Art. 6 COLLABORATORI C.T.A.**

1. In ogni provincia o zona in cui si ritenga necessario, il Presidente C.T.A. nominerà un suo Fiduciario scelto tra gli Arbitri residenti nella provincia o zona, su proposta dei soli Giudici Arbitri effettivi operanti nella stessa, per un periodo di quattro anni. Il Fiduciario ha il compito di predisporre, sentite le disponibilità degli Arbitri, e di redigere la bozza delle designazioni dei Giudici Arbitri sui campi di gara, al fine di facilitare il compito di programmazione al Presidente della C.T.A. Designatore Nazionale.

## **Art. 7 - GIUDICI ARBITRI ASPIRANTI**

1. I Fiduciari di zona potranno proporre alla Commissione Tecnica Arbitrale nominativi di persone che essi ritengono idonei alle funzioni di Giudice Arbitro. La C.T.A. vaglierà le proposte e delibererà in merito a suo insindacabile giudizio. I candidati prescelti dovranno sostenere, con esito favorevole, un colloquio sui Regolamenti Federali per conseguire la qualifica di Aspirante Giudice Arbitro. Gli Aspiranti saranno chiamati a coadiuvare i Giudici Arbitri Effettivi con particolare riferimento alle funzioni ausiliarie. Ogni anno verrà redatto un Albo con i nominativi dei Giudici Aspiranti e comunicato alla Segreteria Federale. Dopo un anno potranno, se ritenuti idonei, essere nominati Giudici Arbitri Effettivi.
2. Gli Aspiranti devono avere i requisiti previsti dall'art. 2.

## **Art. 8 - ASSEMBLEA DEL COLLEGIO ARBITRALE**

1. L'Assemblea del Collegio Arbitrale è indetta per deliberazione della C.T.A. e la convocazione formale spetta al Presidente della C.T.A. stessa. L'Assemblea si distingue in:
  - a. Assemblea ordinaria, convocata dalla C.T.A. entro il 31 marzo successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi;
  - b. Assemblea straordinaria, convocata su richiesta motivata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto o su richiesta della metà più uno dei componenti la C.T.A.
2. Entro 60 giorni dalla richiesta di cui alla lettera b) del comma 1, l'Assemblea dovrà essere convocata e celebrata nei successivi 30 giorni. All'Assemblea partecipano con diritto di voto tutti i Giudici Arbitri Effettivi; gli Aspiranti potranno partecipare senza diritto di voto.
3. È preclusa la partecipazione a chi stia scontando una sanzione disciplinare.
4. L' avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria deve essere inviato ai Giudici Arbitri effettivi con posta elettronica o fax inviato 60 giorni prima della data di convocazione e 40 giorni prima per l'assemblea straordinaria e deve contenere l'Ordine del Giorno.
5. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e straordinaria elettiva, sarà valida in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione almeno un'ora dopo la prima, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti. Essa delibera a maggioranza semplice.
6. Compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
  - a. esaminare e discutere tutte le questioni tecniche, organizzative ed amministrative che riguardano l'esplicazione dell'attività dei Giudici Arbitri e la tutela delle loro funzioni, sotto qualsiasi profilo.
  - b. eleggere ogni quadriennio, due membri componenti la Commissione Tecnica Arbitrale, i quali dovranno presentare candidatura 20 giorni prima dell'Assemblea e dovranno essere Giudici Arbitri Effettivi.

## **Art. 9 - COMMISSIONE TECNICA ARBITRALE**

1. Il Collegio Arbitrale è diretto dalla Commissione Tecnica Arbitrale (C.T.A.).
2. La C.T.A. è preposta all'inquadramento, preparazione e designazione dei Giudici Arbitri. Essa si compone di un Presidente nominato dal Consiglio Federale (art. 51 dello Statuto) e di due collaboratori designati con votazione dall'Assemblea del Collegio Arbitrale.
3. Il Presidente della C.T.A. rappresenta il Collegio Arbitrale, cura i rapporti con il Consiglio Federale e con la Segreteria, partecipa alle riunioni della Consulta, e avrà la funzione di Designatore Nazionale coadiuvato dai due collaboratori. Il Presidente convoca la C.T.A. a mezzo posta elettronica o fax fissando la data della riunione nel termine dei 15 giorni successivi la data della convocazione. Ogni qualvolta riterrà necessario, la convocazione della C.T.A. potrà essere richiesta al Presidente dai due collaboratori, con le stesse modalità (posta elettronica o fax). La riunione avrà validità con la presenza dei tre membri componenti la C.T.A.
4. I collaboratori sono designati dall'Assemblea tramite votazioni a maggioranza semplice.
5. Il Presidente viene nominato dal Consiglio Federale e deve essere in possesso di moralità, capacità ed esperienza arbitrale.
6. I collaboratori che venissero a mancare per qualsiasi motivo durante il quadriennio saranno sostituiti dai primi non eletti; nel caso non si realizzi l'ipotesi di cui al presente comma, dovrà essere celebrata un'Assemblea straordinaria nei termini sopra previsti.
7. Qualora venisse a mancare il Presidente, non decade tutta la C.T.A. ed è prevista la convocazione del collegio arbitrale per presentare la nuova proposta di candidatura al Consiglio Federale. Per tale periodo le funzioni di Presidente saranno assunte dal componente con maggiore anzianità di carica e, in caso di parità, prevarrà l'età.

## **Art. 10 - COMPITI DELLA COMMISSIONE TECNICA ARBITRALE**

1. Sono compiti della Commissione Tecnica Arbitrale:
  - a. tenere aggiornato lo schedario dei Giudici Arbitri e degli Aspiranti e la statistica della loro attività;
  - b. fare le proposte di nomina dei Giudici Arbitri da sottoporre per la ratifica al Consiglio Federale;
  - c. esprimere il proprio parere su questioni di carattere tecnico arbitrale presentate dai vari Organi Federali;
  - d. essere presente, con uno o più componenti, a manifestazioni che possono interessare sia per la parte organizzativa, sia per il servizio arbitrale;
  - e. designare tempestivamente i Giudici Arbitri necessari per la Direzione delle Regate informandone la segreteria Federale e i Comitati/Delegati Provinciali;
  - f. dare attuazione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea del Collegio Arbitrale;
  - g. esaminare i rapporti trasmessi dai Giudici Arbitri entro 8 giorni dalla disputa della regata, per trarne le deduzioni relative e per segnalare al Giudice Sportivo e per conoscenza alla Segreteria Federale le eventuali deficienze organizzative e comportamentali delle Società e degli Atleti;
  - h. curare l'aggiornamento tecnico dei Giudici Arbitri;
  - i. sospendere i Giudici Arbitri per infrazioni meramente tecniche;
  - j. indire ed espletare gli esami per la nomina dei Giudici Arbitri;
  - k. indire ed espletare corsi di preparazione per gli Aspiranti Giudici Arbitro;
  - l. esaminare le richieste dei Giudici Arbitri effettivi che, dopo almeno tre anni dalla nomina e dopo comprovata capacità a dirigere gare a carattere Nazionale, possano ottenere la licenza a Giudice Arbitro Internazionale;

- m. deliberare la data dell'Assemblea del Collegio Arbitrale.

### **Art. 11 - DOVERI DEI GIUDICI ARBITRI**

1. I Giudici Arbitri dovranno dirigere le riunioni remiere secondo le norme contenute nel Codice delle Regate adempiendo l'incarico con lealtà, imparzialità, rettitudine e moralità ispirando la loro azione al miglior spirito di collaborazione con i tesserati.
2. Il Giudice Arbitro s'impegna ad intervenire alle manifestazioni agonistiche ogni qualvolta venga designato; si impegna inoltre ad intervenire a tutte le riunioni e convocazioni indette dagli Organi della F.I.C.S.F.
3. L'eventuale declino dell'incarico per giustificato motivo deve essere, non appena ricevuto l'invito, notificato con lettera trasmessa con posta elettronica o fax alla C.T.A.
4. Per ogni riunione essi debbono redigere il rapporto arbitrale.
5. Il Presidente di Giuria dovrà riferire sull'operato dei collaboratori con particolare riguardo agli Aspiranti Giudici Arbitri.

### **Art. 12 - DIRITTI DEL GIUDICE ARBITRO**

1. Tutti i Giudici Arbitri facenti parte del Collegio Arbitrale godono dei seguenti diritti:
  - a. assicurazione per infortuni in conformità a quanto previsto dalla F.I.C.S.F. in materia;
  - b. ogni altro beneficio che venga stabilito dalla F.I.C.S.F.

### **Art.13 - DISPENSA TEMPORANEA E INCOMPATIBILITÀ**

1. Ogni Giudice Arbitro può, presentando domanda alla C.T.A., essere dispensato dalle funzioni per un periodo massimo di due anni, e tale dispensa può essere ottenuta una sola volta nel corso dell'attività arbitrale. La C.T.A., ritenuta valida la richiesta avanzata dal G.A., concederà tale richiesta e darà comunicazione a mezzo lettera trasmessa con posta elettronica o fax alla Segreteria Nazionale. Alla scadenza del periodo di dispensa, il Giudice Arbitro sarà tenuto a comunicare alla C.T.A. la richiesta di reintegro o la cessazione dell'attività.
2. Le incompatibilità con la qualifica di Giudice Arbitro Effettivo o di Aspirante Giudice Arbitro, sono stabilite dall'art 54.5 dello Statuto. Le medesime modalità previste al comma 1 sono applicabili anche nelle ipotesi di incompatibilità.

### **Art. 14 - DECADENZA DALLA CARICA DI GIUDICE ARBITRO**

1. Con provvedimento della C.T.A. verranno dichiarati decaduti dalla carica di Giudice Arbitro e quindi dall'appartenenza al Collegio Arbitrale:
  - a. i Giudici Arbitri che dopo due anni di dispensa accordata dalla C.T.A. non siano in grado di riprendere la loro attività;
  - b. i Giudici Arbitri, ad eccezione degli Onorari, che per due volte consecutive non abbiano partecipato ai Corsi di Aggiornamento;
  - c. i Giudici Arbitri che nel corso dell'anno abbiano rifiutato l'incarico di arbitrare tre gare senza giustificato motivo;
  - d. per radiazione, emessa con provvedimento definitivo degli organi di Giustizia Federale, a causa di gravi infrazioni alle norme Federali.

## **Art. 15 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. I Giudici Arbitri sono soggetti ai seguenti provvedimenti:
  - a. Richiamo scritto per infrazioni tecniche inviato dalla C.T.A.
  - b. Sospensione minima di una settimana e massima di un mese dalle designazioni per infrazioni tecniche.
  - c. Segnalazione alla Procura Federale per infrazioni di carattere disciplinare e non meramente tecniche; in attesa della sentenza degli Organi Giudicanti, il Giudice Arbitro può essere sospeso in via cautelare dalle designazioni ad opera della C.T.A. fino ad un massimo di 60 giorni ed a condizione che tale provvedimento sia motivato. Il Giudice arbitro sospeso in via cautelare può presentare reclamo alla C.T.A. contro tale provvedimento.

## **Art. 16 - INDENNITÀ**

1. Al Giudice Arbitro chiamato ad arbitrare fuori sede o convocato d'ufficio per riunioni, verrà corrisposto il rimborso delle spese conformemente alle tabelle predisposte dal Consiglio Federale. Analogo trattamento verrà fatto agli Aspiranti Arbitri chiamati a collaborare nelle varie manifestazioni.

## **Art. 17 - DIVISA**

1. Il Giudice Arbitro nell'espletamento delle sue funzioni deve indossare la seguente divisa:
  - pantaloni lunghi di colore blu, polo bianca, distintivo federale.
2. In particolari occasioni è permesso, previa autorizzazione del Presidente, l'uso del pantalone tipo bermuda.

## **Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
2. Per la modifica del presente Regolamento occorre la delibera del Consiglio Federale e l'approvazione del C.O.N.I.